



REPUBBLICA ITALIANA

2/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14754** del registro di segreteria, celebrato con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., promosso dal Procuratore regionale **nei confronti di:**

ROBERTO PRANDI (c.f. PRNRRT58S01L424S), nato il 01.11.1958 a Trieste ed ivi residente in Via alle Cave, n. 11 - rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alessandro Magni del Foro di Roma, presso il quale ha eletto domicilio a Roma in Via Caio Mario, n. 27;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024, con l'assistenza del dott. Gabriele Turiano, il magistrato relatore, il V.P.G. dott.ssa Mariapaola Daino e l'avv. Francesco Alessandro Magni per il convenuto;

visto l'art. 130 c.g.c.;

ritenuto in

FATTO

- con atto depositato il 23 aprile 2024 e notificato a mezzo pec al difensore nominato nella fase preprocessuale in data 29 aprile 2024, la Procura regionale ha citato il sig. Roberto Prandi per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Friuli Venezia Giulia e/o per essa in favore dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito, A.R.C.S.), della somma di euro 359.606,22, maggiorata degli accessori di legge, oltre al pagamento delle spese di giustizia a favore dello Stato;
- la Procura regionale contesta al convenuto la responsabilità, per colpa grave, del decesso di una paziente, avvenuto il 04.05.2017, in seguito ad un intervento chirurgico di laparoscopia per la riparazione di un laparocele, eseguito il 27.04.2017 dal dott. Roberto Prandi presso l'Ospedale di Palmanova, in qualità di medico 1° operatore dell'équipe chirurgica;
- in relazione al decesso della paziente, il dott. Roberto Prandi è stato condannato in sede penale per omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589 co. 1 c.p., dal Tribunale di Udine con sentenza n. 2316/2017 R.G. GIP, con rito abbreviato (doc. A.10.8 citazione);
- la responsabilità penale, ritenuta caratterizzata da un elevato grado di imperizia, è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 1207/2010 e dalla Corte di Cassazione, con sentenza 20652/2022 (docc. A.10.9 e A.10.10 citazione);
- la compagnia di assicurazioni dell'Azienda sanitaria competente, SHAM – Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, ha stipulato,

per conto dell'ente ospedaliero, con i prossimi congiunti della paziente deceduta, due distinti contratti di transazione, i quali hanno determinato con un esborso complessivo di euro 540.000,00 (doc. A.3.8a citazione), interamente a carico dell'Azienda sanitaria, in quanto l'esborso pattuito risulta inferiore alla franchigia prevista nel rapporto di assicurazione;

- in virtù di tale franchigia contrattuale, A.R.C.S. (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione Friuli-Venezia Giulia) ha rimborsato alla compagnia di assicurazioni SHAM – Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles la somma di euro 540.000,00, con ordinativo di pagamento n. 2019/4184 del 23.04.2019 (doc. A.3.8a citazione);

- la Procura contabile ha quantificato il danno erariale addebitabile al convenuto nella somma di euro 359.606,22, in virtù della previsione di cui all'art. 9 co. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco), la quale limita la responsabilità patrimoniale del medico al triplo della retribuzione lorda percepita all'epoca dei fatti, come risultante, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti (doc. A.16 citazione e relativi allegati);

- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo in via principale di essere ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con pagamento della somma di euro 143.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, spese ed oneri di legge; in via subordinata il convenuto contesta la propria responsabilità in relazione al decesso della paziente e, in via

ulteriormente subordinata, chiede la riduzione del *quantum debeatur*;

- il PM ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio con rito abbreviato in data 26 giugno 2024;
- all'esito dell'udienza camerale del 19 settembre 2024, il Collegio ha accolto l'istanza del convenuto (decreto n. 2/2024), fissando in euro 143.000,00 la somma da pagare in favore di A.R.C.S. (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione Friuli-Venezia Giulia), in unica soluzione, senza riserve od eccezioni, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione al rito;
- il convenuto ha provveduto, in data 11 ottobre 2024, al tempestivo pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione al rito, provvedendo a depositare la relativa documentazione bancaria e la quietanza di pagamento di A.R.C.S.;
- all'udienza camerale del 14 novembre 2024 il pubblico ministero ha dato atto del deposito della quietanza e del regolare pagamento dell'importo stabilito nel decreto n.2/2024; la difesa del convenuto si è rimessa alla decisione del Collegio.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 130, co. 1 c.g.c. prevede che "in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde

parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.

Nell'ambito di tale rito speciale, il Collegio valuta, ai sensi dell'art. 130, co. 6 c.g.c., sulla base dello stato degli atti e quindi senza alcun approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno.

Nel caso di specie, in seguito al decreto di ammissione al rito, il convenuto ha tempestivamente provveduto all'integrale pagamento della somma fissata, pari ad euro 143.000,00, ed ha depositato la documentazione bancaria attestante il pagamento e la quietanza rilasciata da A.R.C.S..

In considerazione di quanto sopra esposto, ed in considerazione del parere favorevole espresso dal pubblico ministero, sussistono tutte le condizioni per la definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c., con le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

A norma del comma 8 dell'art. 130 del codice di giustizia contabile occorre quindi provvedere sulle spese di giudizio; a tal proposito,

svolgendo una sintetica valutazione in ordine alla presumibile conclusione del presente procedimento nei confronti del sig. Roberto Prandi, ove esso fosse proseguito con il rito ordinario, il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte con decreto n.2/2024, allorché si è ritenuto, alla stregua della prospettazione attorea, che la proposta del convenuto di definizione agevolata del giudizio mediante il pagamento di una somma di complessivi euro 143.000,00 fosse congrua, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 130 del codice di giustizia contabile, facenti riferimento alla "gravità della condotta" e "l'entità del danno contestato", con riferimento alla concreta fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta in giudizio, della quale si è quindi ritenuto il fondamento, in assenza di elementi che ne potessero consentire una assoluzione.

Ne consegue che le spese di giustizia, sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, vanno imputate al convenuto e sono liquidate come in dispositivo.

P Q M

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14754** del registro di segreteria, definisce ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c. il giudizio mediante rito abbreviato.

Condanna il convenuto Prandi Roberto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 445,10.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

